

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 aprile 2005¹ sul servizio sanitario coordinato è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 6 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 2019² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero atto normativo, «incaricato SSC» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UFPP».

Art. 3 Direzione del SSC

La direzione del SSC compete all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Art. 4 Rubrica e frase introduttiva

Compiti dell'UFPP in relazione al SSC

L'UFPP in relazione al SSC ha seguenti compiti:

Art. 5

Abrogato

¹ RS 501.31

² RS 520.1

Art. 11 Ufficio SSC

¹ L'UFPP dirige l'Ufficio SSC.

² L'Ufficio SSC dirige il segretariato della Conferenza direttiva SSC, dell'OCSAN e dei gruppi specialistici.

*Titolo prima dell'art. 12***Sezione 3: Istruzione nell'ambito della medicina d'urgenza e di catastrofe***Art. 12*

¹ L'UFPP promuove e coordina la cooperazione in materia d'istruzione nell'ambito della medicina d'urgenza e di catastrofe.

² Per la cooperazione con organi esterni all'Amministrazione federale l'incaricato SSC può concludere contratti di prestazione.

Art. 13

Abrogato

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 2 marzo 2018³ sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione*Art. 7 cpv. 1 lett. e*

¹ Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:

- e. il delegato della rete integrata svizzera per la sicurezza.

Allegato 1 numero 5.3

Abrogato

³ RS 520.17

2. Ordinanza del 26 novembre 2008⁴ sugli esami LPMed

Art. 25 cpv. 2

² Su richiesta, essa comunica all'Ufficio federale della protezione della popolazione, all'attenzione del Servizio sanitario coordinato, il cognome, il nome, l'indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l'esame federale di medicina umana, odontoiatria, chiropratica o farmacia.

3. Ordinanza del 29 aprile 2015⁵ sulle epidemie

Art. 94 cpv. 1 lett. c

¹ Se necessario all'adempimento dei loro compiti prescritti della LEp, le seguenti persone hanno accesso al modulo «gestione dei contatti»:

- c. mediante procedura di richiamo: i collaboratori del Servizio sanitario coordinato e del Servizio medico militare.

4. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁶

Art. 12 cpv. 2

² Il rappresentante del SSC dirige il Gruppo di lavoro.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RS 811.113.3

⁵ RS 818.101.1

⁶ RS 818.101.24